

**1) Lo scorso 6 Dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega per la riforma del processo Civile, presentato poi in data 9 Gennaio 2020, gettando le basi per un nuovo processo, fondamentalmente con tre parole d'ordine: telematica, informatica, sintesi ed efficienza. Come magistrato, di lungo corso, come reputa in generale questo provvedimento del Governo?**

“Quello elaborato dal Ministro Bonafede ed approvato dal Consiglio dei Ministri nello scorso Gennaio è solo l’ultimo dei numerosi interventi che si sono succeduti, nel corso degli anni, al fine di dare efficienza al sistema processuale civile italiano. La pluralità degli interventi è indice manifesto dell’elevato interesse del legislatore a risolvere il problema della giustizia. Né, d’altra parte, si potrebbe immaginare, rispetto a tale problema, un interesse ridotto, essendo ormai unanimamente riconosciuto quanto sia importante, sia a livello del singolo individuo che per l’economia nel suo complesso, l’efficienza del sistema giustizia. E’ noto, infatti, come un freno agli investimenti derivi dalla lunga durata delle cause civili e dalla incertezza del loro esito. Peraltro, la pluralità degli interventi succedutisi nel tempo, è chiaro indice del fatto che nessuno di essi si è rivelato soddisfacente per il fine perseguito. E’ significativo, al riguardo, quanto si legge nel parere espresso sul disegno di legge delega dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile, secondo il quale *“si deve ancora rilevare come l’incessante moto riformatore che ha interessato la giustizia civile nell’ultimo decennio non solo non ha prodotto risultati positivi in termini di durata e di efficacia del processo, ma ha comportato un senso di diffuso disagio fra gli operatori, in quanto è principio pacificamente riconosciuto che la stabilità delle regole processuali costituisce fattore primario per una più virtuosa attività degli avvocati e del giudice”*.

Si può, quindi, essere d'accordo con l'idea di prevedere per tutte le cause di competenza del giudice unico, ossia per la stragrande maggioranza delle cause civili, un rito semplificato modellato sullo schema del rito sommario, così come si può concordare con l'idea di prevedere forme di preclusione volte a determinare l'ambito della materia del contendere in un momento anteriore all'udienza di prima comparizione o, ancora, si può concordare con l'idea di prevedere che, esaurita la trattazione e l'istruzione della causa, il giudice, nella medesima udienza, inviti le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, pronunciando quindi sentenza. Ma è illusorio pensare che attraverso strumenti di natura meramente processuale, possano risolversi i problemi della giustizia in Italia, conferendole quella efficienza che oggi risulta carente. È ciò, pur dando atto delle indicazioni contenute nel disegno di legge in materia di deposito telematico degli atti o in materia di notificazioni, dalle quali certamente potrà derivare un qualche beneficio, non è, però, suscettibile di incidere profondamente sul sistema. Questo, come è stato più volte rilevato, soffre dello squilibrio tra la domanda di giustizia e la risposta che lo Stato è in

grado di fornire. Occorre, quindi, riequilibrare il sistema o intervenendo sul lato della domanda, e a tal fine potrebbe rivelarsi di grande utilità l'incentivazione di strumenti alternativi alla giurisdizione ordinaria, o sul versante della risposta. Ma, per incidere su quest'ultima, non bastano operazioni che, come il d.d.l., operino essenzialmente sulle modalità del rito, ma occorrono investimenti importanti in tema di persone e mezzi; la visione aziendalistica degli uffici giudiziari e l'idea che si possa risolvere quasi tutto tramite una efficace organizzazione, pur astrattamente condivisibile, è destinata, però, al fallimento, qualora manchino gli strumenti da organizzare. Ed è questo che, purtroppo, si verifica in molti Uffici, nonostante gli sforzi compiuti dal Ministero della Giustizia negli ultimi tempi, dei quali certamente si deve dare atto; cito su tutti, il caso del Tribunale di Roma ove, su un organico di circa 1200 unità di personale amministrativo, ne mancano, al netto delle fisiologiche assenze per ferie, malattie ed altro, circa 400”.

**2) In particolare, invece, per quanto riguarda gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, se è vero che da una parte la riforma ha reso obbligatoria la mediazione per le questioni derivanti da contratti di mandato e rapporti di mediazione, è pur vero però che l'ha esclusa definitivamente da tutti quegli ambiti dove, secondo la maggioranza, tali strumenti si sono rivelati poco efficaci (sanità, contratti finanziari, bancari e assicurativi). Senza contare che, nell'assimilare il ricorso al giudice di pace al modello previsto davanti al tribunale monocratico, è stato eliminato il tentativo obbligatorio di conciliazione. Questo, secondo lei, non rischia di delegittimare un po' tutto il sistema su cui si basano le ADR?**

“Premesso che, come già accennato, l'incentivazione degli strumenti alternativi alla giurisdizione ordinaria è di grande utilità per riequilibrare il rapporto tra domanda e risposta di giustizia, osservo che, in tema di ADR, il d.d.l. Bonafede sembra avere un atteggiamento contraddittorio. Se, infatti, all'art. 2, comma 1, lettera a), si prevede la esclusione al ricorso obbligatorio in via preventiva alla mediazione in materia di colpa medica e sanitaria e di contratti finanziari, bancari e assicurativi, alla successiva lettera c) si prevede la estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione; sono poi previste ipotesi di semplificazione e di incentivazione del ricorso alla negoziazione assistita. Non ritengo, quindi, di scorgere profili di delegittimazione del sistema della ADR, anche se, con ogni probabilità, sarebbe stato opportuno un atteggiamento più cauto nel valutare i dati che hanno suggerito quelle esclusioni e si sarebbe potuto ampliare l'ambito della estensione, allo stato, di scarso significato numerico se limitato ai soli rapporti di mandato e mediazione, includendovi, in ipotesi, tutte le controversie in materia di rapporti

contrattuali. Queste, nella gran parte dei casi, riguardano questioni relative al pagamento di somme di denaro e, quindi, questioni rispetto alle quali non è impossibile trovare una soluzione conciliativa”.

**3) Se guardiamo in avanti, infine, come vede il lavoro dei futuri magistrati, agevolato o meno dall'incentivazione ad un maggiore utilizzo degli strumenti conciliativi attualmente a disposizione? E se sì, in quali ambiti (famiglia, lavoro, etc.)?**

“L’incentivazione degli strumenti conciliativi, per l’effetto positivo sul riequilibrio tra domanda di giustizia e risposta fornita dalla giurisdizione ordinaria e per la attitudine, insita nella conciliazione, a determinare rapporti più sereni e a riannodare i fili interrotti nei contatti tra i soggetti contendenti, è di sicuro beneficio per la società nel suo complesso e quindi, di riflesso, per i magistrati che di essa fanno parte. Ma è di beneficio, anche specificamente per la categoria dei magistrati, giovani o anziani che siano, i quali a causa delle intervenute conciliazioni, saranno esonerati dal redigere un corrispondente numero di sentenze, con risparmio di tempo e lavoro sia per loro che per la struttura amministrativa che li supporta.

E’ ovvio, però che, per favorire la conciliazione, il magistrato dovrà impegnarsi in uno studio preventivo del fascicolo di causa, che consenta di individuare la presenza dei c.d. indici di mediabilità e, ove riscontratane l’esistenza, a rinviare le parti in mediazione alla prima udienza utile, sulla base di una proposta articolata, nella quale siano precisate le questioni su cui, le parti stesse, dovranno poi sviluppare la loro valutazione”.